

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 119/CGF

(2009/2010)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 043/CGF – RIUNIONE DEL 16 OTTOBRE 2009

Collegio composto dai Signori:

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Dr Stefano Toschei – Componenti;
Ing. Marino Gianandrea – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO CALCIO CATANIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE CAPUANO CIRO SEGUITO GARA CATANIA/ROMA DEL 27.9.2009
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 71 del 29.9.2009)

Premesso che, in virtù di quanto emerge dall’attento esame degli atti prodotti, i fatti contestati sui quali fonda il qui impugnato provvedimento del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti si dimostrano come effettivamente verificati, tenuto conto della forza fidefacente del rapporto del quarto ufficiale di gara, come già più volte affermato dagli Organi della Giustizia Sportiva;

Rilevato che nel rapporto del quarto ufficiale di gara, espressamente richiamato nel rapporto dell’arbitro come allegato, è testualmente rappresentato che “a fine gara, mentre mi trovavo nel tunnel degli spogliatoi, mi si avvicinava, alla distanza di circa 3 metri, il signor Capuano Ciro n. 33 (calciatore Catania) il quale tendeva il braccio verso il sottoscritto in senso di protesta e di scherno e mi urlava con tono della voce alta ed alterata: “bella figura di merda avete fatto! Vergognatevi!” poi applaudiva verso di me in senso ironico e giunto, poi, al proprio spogliatoio scagliava due pugni alla porta dello stesso”;

Tenuto conto che la condotta ascritta al Capuano, per i contenuti delle frasi espresse e per i toni con i quali sono state rappresentate all’indirizzo del quarto ufficiale nonché per i gesti ed i comportamenti che le hanno accompagnate, non può in nessun modo ricondursi nell’alveo dell’atteggiamento “meramente irriguardoso” ovvero della “semplice protesta”, come sostiene la difesa del calciatore, bensì si iscrive a pieno titolo nell’ambito dell’atteggiamento offensivo e gravemente irriguardoso nei confronti di un componente dello staff arbitrale che conduce a ritenere altresì proporzionata la sanzione inflitta nella decisione impugnata nella presente sede;

Ritenuto, quindi, che la circostanza che il calciatore Capuano abbia pronunciato frasi ingiuriose con espressioni dal contenuto e dal significato gravi all’indirizzo del quarto ufficiale di gara è stata pienamente confermata dalla documentazione esaminata e che le difese del tesserato non consentono di affievolire la gravità del fatto, neppure con riferimento alla prospettata condizione di delusione “per avere visto inopinatamente sfumare, a pochi secondi dal termine, una vittoria sofferta quanto largamente meritata” (così, testualmente, a pag. 2 del reclamo), che quindi

non costituisce né esimente rispetto al comportamento tenuto né affievolisce la gravità del comportamento medesimo, dovendosi in conclusione ritenere congrua la sanzione inflitta;

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Calcio Catania S.p.A. di Catania.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO CALCIO CATANIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CATANIA/ROMA DEL 27.9.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 71 del 29.9.2009)

Premesso che, in virtù di quanto emerge dall'attento esame degli atti prodotti, i fatti contestati sui quali fonda il qui impugnato provvedimento del Giudice Sportivo si dimostrano come effettivamente verificati, tenuto conto della forza fidefacente del rapporto sia del direttore di gara sia del quarto ufficiale, come già più volte affermato dagli Organi della Giustizia Sportiva;

- rilevato che nel rapporto del direttore di gara signor Massimiliano Saccani si legge che è segnalata “inoltre la presenza di circa 30 persone non autorizzate che al termine della partita stazionavano in prossimità del tunnel che conduce agli spogliatoi” e che in quello redatto dal quarto ufficiale di gara signor Gabriele Gava, espressamente richiamato nel rapporto dell'arbitro come allegato, è testualmente rappresentato che i tifosi locali a fine gara “in una occasione intonavano un coro più volte ripetuto contro l'arbitro gravemente offensivo;

- considerato che la circostanza che il rapporto del quarto ufficiale di gara sia solo richiamato dall'arbitro nel suo rapporto seppur anomala non esclude l'idoneità documentale della relazione del quarto ufficiale, e non ne diminuisce il contenuto e la portata probatoria utile a dimostrare che i fatti si sono effettivamente realizzati per come descritto dal medesimo quarto ufficiale;

- rilevato altresì che la duplice condotta che si riconduce alla responsabilità oggettiva del Catania Calcio, consistente nelle frasi evidentemente offensive nei confronti del direttore di gara (evento confermato anche dalla relazione dei rappresentanti della Procura Federale che hanno sottolineato con identità di termini rispetto a quanto evidenziato nel rapporto del quarto ufficiale le offese rivolte al signor Saccani) nonché nella non impedita presenza di ben trenta persone nell'area antistante il tunnel che conduce agli spogliatoi, non trova alcuna attenuazione per come invece prospetto dalla difesa della società reclamante, con riguardo all'applicazione del noto principio dell'ordinamento sportivo circa la responsabilità oggettiva della società i cui tesserati abbiano violato le norme dell'ordinamento sportivo ovvero del Codice di Giustizia Sportiva (in particolare ai sensi ai sensi dell'art. 4, comma 2, C.G.S.);

- stimata, conclusivamente, congrua la sanzione inflitta, in considerazione di tutto quanto sopra si è osservato.

Per questi motivi la C.G.F. sentita la Procura Federale, respinge il ricorso come sopra proposto dal Calcio Catania S.p.A. di Catania.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO CALCIO CATANIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE DELVECCHIO GENNARO SEGUITO GARA CATANIA/ROMA DEL 27.9.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 71 del 29.9.2009)

Con ricorso del 6.10.2009, ritualmente proposto, la società Calcio Catania S.p.A. ha impugnato la delibera (Com. Uff. n. 71 del 29.9.2009 del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti) con la quale il calciatore Delvecchio Gennaro è stato squalificato per due

giornate effettive di gara per avere, al 47° del 2° tempo di gioco di Catania/Roma del 27.9.2009, rivolto all'arbitro espressioni ingiuriose.

Con i motivi scritti la ricorrente ha eccepito la eccessività e spropositatezza della irrogata sanzione dovendo, per contro, la condotta antidisciplinare considerarsi come meramente irriguardosa e non già offensiva.

A supporto della prospettata tesi ha fatto richiamo a precedenti giurisprudenziali sulle specifico tema.

Alla seduta del 16.10.2009, fissata davanti alla C.G.F. – 1^a Sezione Giudicante, è comparso il difensore della ricorrente il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo, in via principale, per la riduzione della squalifica da due ad una giornata ed in subordine richiedendo la commutazione della sanzione residua in ammenda nella misura minima prevista dal C.G.S..

Ciò premesso, osserva questa Corte che il ricorso è parzialmente fondato per quanto di ragione.

Infatti, in sintonia con conformi decisioni in precedenza adottate e dalle quali non intende discostarsi, ritiene questa Corte che la sanzione irrogata, possa essere mitigata attesa la mancanza di significativi precedenti antidisciplinari in capo al calciatore Delvecchio, e soprattutto perché trattasi di condotta non direttamente e gravemente ingiuriosa nei confronti del direttore di gara.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Calcio Catania S.p.A. di Catania, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Delvecchio Gennaro ad 1 giornata effettiva di gara e all'ammenda di €5.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 19 Gennaio 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete